

Elena Vannucchi

IL RAPPORTO TRA CITTÀ E MONTAGNA  
NEGLI STATUTI DELLE COMUNITÀ MONTANE PISTOIESI  
TRA MEDIOEVO E ETÀ MODERNA

In seguito alla soggezione della città di Pistoia alla vicina Firenze e all'annessione di essa e del territorio sottoposto alla sua giurisdizione, pianura e contado nel 1401, i rapporti fra centro (o, come vedremo, centri) e periferia mutano, e in maniera sensibile. La città soggetta si trova costretta a rivedere i collegamenti, i legami ed i rapporti istituzionali con le comunità della Montagna Superiore, che pure continuano a vivere le proprie realtà sociali, economiche e politiche, ma che registrano in maniera più o meno profonda i cambiamenti dovuti allo spostamento dell'asse politico dell'equilibrio fino ad allora orientato verso Pistoia. Una testimonianza di queste mutate relazioni è fornita da una documentazione particolare, quella costituita dagli statuti delle comunità montane. Non è il caso di approfondire le peculiarità del dominio che la città egemone manteneva sul territorio a lei soggetto, né i termini e le condizioni con le quali, esercitando la propria egemonia, mutava di fatto gli assetti giuridici ed istituzionali di quel territorio; di questo argomento altri studi si sono egregiamente occupati ed ampiamente<sup>1</sup>. Qui, attraverso la lettura degli statuti prodotti dalle comunità di montagna, si cerca di individuare in che modo esse sentirono i riflessi di tale passaggio di poteri; quale fosse, cioè, la reale percezione di esser parte di una nuova e diversa compagine statale; e a che livello la città di Firenze subentrò a quella di Pistoia come referente politica ed istituzionale delle comunità del circondario pistoiese.

Una volta annesse al territorio fiorentino insieme a Pistoia, anche le comunità montane, come tutte le altre divenute soggette, dovettero mettersi in regola e seguire le disposizioni del Comune di Firenze che, nella linea di con-

---

<sup>1</sup> Solo a titolo indicativo si segnalano i fondamentali: G. Chittolini *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado: ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV, in Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nordoccidentale del primo Rinascimento: vita, arte, cultura*, Atti del VII Convegno internazionale del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia 1978; Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale [secoli XIV-XVI]*, Milano 1996; *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna 1991; L. Tanzini *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze 2007; *Lo Stato Territoriale Fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, Linguaggi, Confronti*, a cura di Andrea Zorzi, William J. Connell, Atti del seminario internazionale di studi (San Miniato, 7 - 8 giugno 1996), Pisa 2002. per lo stato territoriale mediceo si veda il fondamentale L. Mannori, *Il sovrano tutore. pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994.

dotta ormai consolidata per l'amministrazione del territorio, richiedeva alle terre da poco sottomesse, l'ostensione dei propri statuti, regolata da una rubrica degli statuti fiorentini del 1415<sup>2</sup>. Questo costrinse molte delle comunità che non possedevano statuti o che li avevano smarriti nel corso del tempo, a scrivere o a riscrivere le loro leggi; esse divennero la base sulla quale, poi, il dominio fiorentino esercitò il proprio controllo ed organizzò il proprio potere. Ebbe così inizio nel pieno Quattrocento una vera e propria fioritura e produzione di statuti, che delinearono quella che Francesco Salvestrini con una felice espressione ha definito la "grande stagione degli statuti municipali"<sup>3</sup>.

Un secondo momento importante per quanto riguarda la statuizione locale ed il rapporto giuridico con Firenze fu alla fine della seconda metà del secolo successivo, dopo il 1570, anno in cui furono pubblicati in successione due bandi, nel primo dei quali<sup>4</sup> si imponeva di nuovo, dopo un secolo, di procedere alla compilazione di statuti alle comunità locali che ne fossero sprovviste; nel secondo si ordinava alle stesse l'invio a Firenze di tutto il materiale documentario (e quindi anche gli statuti locali), nell'opera di costruzione *del nuovo Archivio della città di Fiorenza*<sup>5</sup>.

A dire il vero, però, Firenze aveva già messo gli occhi, e anche lo zampino, sulla nostra montagna, molto prima di quel fatidico 1401, almeno sin dal 1373, quando la nomina del Capitano della Montagna, magistratura creata dal Comune di Pistoia intorno agli anni 30 del Trecento, divenne di esclusiva nomina fiorentina. La politica di controllo esercitata da Firenze sui territori soggetti, ormai indagata a fondo dagli studi del Chittolini, tendeva a modificare il meno possibile assetti particolari già definiti, per cui anche la carica e l'istituto del Capitanato della montagna sembrarono non risentire del cambiamento in modo eccessivo. Gli statuti fiorentini del 1415<sup>6</sup>, infatti, si limita-

---

<sup>2</sup> *Statuta populi Communis Florentiae, publicata auctoritate collecta castigata et praeposita*, Frigurgi [i.e. Firenze], apud Michaelem Kluch, [1777] -1783, Liber I, rubrica V, *De legibus*.

<sup>3</sup> F. Salvestrini, *Gli statuti delle 'quasi città' toscane (secoli XIII - XV)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Atti del VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative (Ferrara, 5 - 7 ottobre 2000), a cura di R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 217 -242.

<sup>4</sup> *Deliberatione che nelle città terre et luoghi del dominio di S. Altezza. Si facciano dove non sieno li statuti et ordini particolari del danno dato. Fatta il dì 20 di giugno 1570 per li molto magnifici et clarissimi signori Luogotenente et Consiglieri nella repubblica fiorentina*, In Fiorenza, nella Stampa ducale, MDLXX, cc. [2]. Sottoscrittore: Giovanni da Pistoia. ASE, *Regia Consulta* 28.66; *Legisl.* I 39.97; *Legisl.* I 43.6; *Legisl.* I 90.61; Cfr. *Legislazione Toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini, Socio di varie Accademie*, Firenze 1800 - 1808, VII, 226.

<sup>5</sup> *Provisione et decreto delli molto magnifici et clarissimi signori Luogotenente et Consiglieri nella Repubblica fiorentina. Fatto il dì XXVII di luglio MDLXX disponente che tutte le comunità dello stato di S. Altezza dove sono Archivi, sieno tenute mandar tutte le scritture pubbliche che in essi si ritrovano, al nuovo Archivio della città di Fiorenza. Et sopra il modo del congregarsi li Conservadori di detto Archivio et li ministri di quelli per servizio di detto magistrato et più facile spedizione de negotii che occorrono farsi*, In Fiorenza, nella Stampa ducale, 1570, cc. [2]. Sottoscrittore: Giovanni da Pistoia ASE, *Regia Consulta* 28.57. Cfr. *Legislazione Toscana*, VII, 233.

<sup>6</sup> *Statuta populi Communis Florentiae Tractatus IV, Liber V, rubrica LVI*, p. 507.

no a definire l'ammontare del salario spettante al Capitano della montagna e a precisare la consistenza numerica della sua *famiglia*, senza aggiungere mutamenti di sorta o diverse istruzioni riguardo ai suoi compiti ed alle sue competenze. Niente appare cambiato; anzi, come si legge nei più tardi statuti comunali pistoiesi del Quattrocento e Cinquecento, sono ribaditi funzioni e autorità stabilite anteriormente *per ordinamenta condita tempore creationis officii capitanei montanae Pistorii et per non nulla ordinamenta Communis Pistorii*<sup>7</sup>. Tuttavia la documentazione mostra che l'ufficiale preposto al controllo della Montagna, che chiedeva e riceveva ordini da Firenze nell'esercizio delle proprie funzioni, aveva stretti contatti anche con la magistratura degli Anziani di Pistoia; inoltre al momento di assumere l'incarico giurava solennemente di compiere il proprio dovere *ex forma quorumcumque statutorum, ordinamentorum, provisionum tam civitatis Florentie quam civitatis Pistorii*<sup>8</sup>. Non solo; erano i comuni della montagna pistoiese, *pro rata*, insieme al Comune di Pistoia a pagare lo stipendio del Capitano; era a Pistoia che il Capitano si accreditava, presentandosi con lettere di raccomandazione e nomina del Comune di Firenze indirizzate ai Priori ed al Vessillifero di giustizia; era a Pistoia che si svolgeva la cerimonia del giuramento solenne; era ancora a Pistoia, infine, che il Capitano doveva sostare per sottoporsi, al termine del proprio mandato, al consueto sindacato, eseguito da sindaci del Comune stesso di Pistoia, come stabilito negli statuti del 1435<sup>9</sup> e confermato in quelli del 1579<sup>10</sup>. Ancora; il Capitano della Montagna aveva per suo uso la consultazione di *Statuti della Montagna di Pistoia*<sup>11</sup>, a cui far riferimento per il governo del comprensorio di sua giurisdizione.

Sembra dunque che nei rapporti tra il centro di un sistema di governo - la città di Firenze- e la sua periferia -la città e territorio di Pistoia-, il ruolo e la collocazione della Montagna Superiore sembrino definibili come quelli di una sorta di "terzo polo", che in qualche modo faceva da collegamento, talvolta da cuscinetto, talvolta da punta di ariete, tra Firenze e Pistoia. Nei fatti la montagna pistoiese si trovò a dover obbedire, decidere, mantenere contatti e relazioni, in una parola, a fare i conti, non con una sola città, ma con due: Pistoia, al cui distretto il territorio montano apparteneva naturalmente per geografia e storicamente per dominio, e Firenze, al cui distretto era stata

<sup>7</sup> ASP, *Statuti 15, Statuta civitatis Pistorii, MDCXXVI*, libro V rubrica 2.

<sup>8</sup> *Ibidem*, *Consigli*, 56, c. 33<sup>v</sup>, 20 settembre 1511.

<sup>9</sup> ASP, *Statuti 15, Statuti del Comune di Pistoia dell'anno 1435*, libro I, rubrica XII, c. 39<sup>r</sup>.

<sup>10</sup> *Ibidem*, *Statuti 17, Statuta civitatis Pistorii, Florentiae MD LXXIX*, Libro I, rubrica XVII, p. 24.

<sup>11</sup> Di questi statuti resta copia del primo libro in ASP, *Statuti 6*, cc. 366<sup>r</sup>-419<sup>v</sup>: copia del secondo libro *maleficiorum et delictorum montanae* in ASMC, in un volume miscelaneo intitolato *Statuti criminali della montagna di Pistoia* n. 1143, cc. 1-63, (copia dell'approvazione datata 18 febbraio 1558 a c. 69); nello stesso volume si trova copia anche di alcune rubriche del primo libro, a c. 47-57; 64-67; 84-86. Attualmente questa compilazione è allo studio della sottoscritta che ne sta curando l'edizione.

annessa insieme alla soggetta Pistoia. Insomma, un *ménage a trois*.

Di questa difficile e talvolta complicata situazione cercheremo di dar conto, tenendo presente la ricca documentazione statutaria, conservata nel corposo fondo *Statuti delle comunità autonome e soggette* dell'Archivio di Stato di Firenze, e una discreta quantità di capitoli sciolti, aggiunte, vere e proprie complete compilazioni reperibili variamente, e spesso non congruamente collocati, nell'Archivio di Stato di Pistoia; si tratta di documentazioni che spaziano cronologicamente dal primo Quattrocento al pieno Seicento. Ad essi si aggiungano anche gli statuti cittadini, i già noti fiorentini del 1415, quelli pistoiesi, dal 1435 al 1579, i citati *Statuti della Montagna* di metà Cinquecento. Esaminiamo intanto i rapporti con Pistoia: è vero che la redazione dei capitoli o statuti in un primo tempo fu richiesta da Firenze per quell'intento, cui si accennava prima, di controllo amministrativo del territorio; è vero che essa dava il suo *non obstat* nell'approvazione delle compilazioni ad essa presentate per la ratifica; è vero, però, anche che questa approvazione era l'ultimo anello di una catena legislativa a metà della quale si trovava Pistoia. Nello Statuto pistoiese del 1546<sup>12</sup>, infatti, si definisce la norma, poi precisata e ampliata in quello del 1579, in cui si dichiara che *omnia statuta et capitula potestariarum et montanae civitatis Pistorii nullius sint roboris vel momenti nisi prius approbentur per consilium populi communis Pistorii et confirmentur a magnificis dominis consilii et Pratiche Segrete sue celsitudinis*<sup>13</sup>.

Di fatto la pratica dell'approvazione nel consiglio generale di Pistoia era in uso già da tempo e registrata accuratamente nei libri delle Provvisioni, nei quali restano, spesso estesamente descritte, le fasi di esibizione, discussione e ratifica dei suddetti statuti. Le compilazioni erano lette ad alta voce capitolo per capitolo; per ciascuno di essi se ne deliberava l'approvazione, le aggiunte o gli emendamenti, votando a fave e lupini. Eventuali altre addizioni e correzioni venivano trascritte in calce ai capitoli presentati che venivano così restituiti alle comunità. La documentazione era poi trasmessa a Firenze, che ne sanciva l'approvazione con l'intervento delle magistrature preposte, in questo caso la Pratica Segreta, per il termine di tre o cinque anni. La ragione di una convalida in ambito pistoiese, alla presenza del cancelliere e fiscale e del camarlingo era necessaria per la riscossione delle tasse per il rogito e la registrazione, da pagarsi, ovviamente, al Comune di Pistoia, nel cui archivio era depositato un libro in cui i nuovi capitoli o statuti sarebbero stati copiati per "*conservazione della memoria*". Non sempre, però, si seguiva la prassi ordi-

---

<sup>12</sup> ASP, *Statuti*, 17, libro VI, rubrica 19.

<sup>13</sup> ASP, *Statuti* 19 *Leges municipales istoriensium quae nunc vulga statuta nuncupantur septem libris comprehensae*, Florentiae apud Iunctas 1629, Libro IV, rubrica 23.

naria; poiché spesso i tempi tecnici per le approvazioni risultavano lunghi<sup>14</sup>; avveniva talvolta che, specie per materie di carattere consuetudinario, sulle quali magari era necessario deliberare con una certa celerità, come ad esempio pascoli, terre bandite o comuni, lavori straordinari o delibere di emergenza, si decidesse di riunirsi, di stilare i capitoli e poi di adire direttamente alla loro esecuzione, ritenendoli validi, magari, con il rogito di un notaio autorizzato. La consueta trafila di trasmissioni ed approvazioni era così aggirata, sembrando bastante l'adunata generale degli uomini del Comune e la registrazione del cancelliere del Comune stesso. Così si fece a Brandeglio nel 1534, come si legge in calce ad alcuni capitoli su materia riguardante i pascoli decisi nel 1534 dagli uomini del Comune, *adunati al cimitero della chiesa di Campiglio dove è consueto adunarsi per le faccende di detto Comune*; in questa occasione sembra sufficiente annotare: *rogato nel 25 gennaio 1534 da Donato di Salvetto da Brandeglio cancellieri del Comune, nel luogo detto il cimitero di san Piero a Campiglio alla presenza di prete Agostino di Gherardo Cammelli di Pistoia e di Giovan Battista di ser Michele da Menabbio contado di Lucca con novantanove fave per il si e un lupino per il no*<sup>15</sup>.

Se a Firenze poteva non aversi avvertimento di queste autonome misure di statuizione, sembra però che a Pistoia si vigilasse strettamente: in un'annotazione relativa a nuovi capitoli stabiliti dello stesso Comune di Brandeglio, all'anno 1595, si legge la seguente annotazione *si annota che i capitoli devono essere approvati prima nel consiglio generale di Pistoia perchè è molti anni che sono così*<sup>16</sup>.

Questo è solo un esempio di vari episodi in cui gli uomini dei comuni montani, riuniti in assemblea deliberano nuovi capitoli aggiunte, modifiche con una certa "disinvoltura", saltando a piè pari la normale procedura burocratica. Viene da chiedersi quale tipo di consapevolezza circa lo statuire avessero gli uomini di montagna; se fossero consci di far parte di un meccanismo statale complesso, che prevedeva un preciso *iter* della costruzione del diritto locale, nella quale la formale ratifica rappresentava l'ufficiale riconoscimento di quello stesso *ius statuendi*; o se, invece, ritenessero prerogativa delle assemblee comunitarie intervenire in materia di legislazione, ignorando la realtà di fatto che si dovesse rendere conto al centro di potere, non solo nella sostanza, ma anche nella forma. In altri casi, al contrario, troviamo una diretta ingerenza della dominante che interviene, probabilmente per urgen-

---

<sup>14</sup> Un esempio: alcuni nuovi capitoli del Comune di Brandeglio circa la pastura delle bestie vacche vengono approvati dal consiglio del comune di Brandeglio il 15 ottobre 1579 e ratificate poi dal fiscale di Pistoia il 16 ottobre dello stesso anno. L'approvazione della Pratica Segreta data al 24 marzo 1580. ASP, *Comunità delle Cortine*, 1. *Statuti e capitoli del Comune di Brandeglio* anno 1534 cc. 36<sup>r</sup>-38<sup>v</sup>.

<sup>15</sup> *Ibidem*, c. 31<sup>r</sup>.

<sup>16</sup> *Ibidem*, c. 39<sup>r</sup>.

za di adeguare le comunità prive di regolamenti allo *standard* richiesto, in materia di scrittura di leggi. Accadeva, infatti, che venisse appositamente incaricato (o inviato) un notaio fiorentino per redigere gli statuti di alcune comunità. Compaiono allora ben visibili i segni del potere della città egemone: datazione secondo lo stile fiorentino, invocazione in nome ed a favore della città stessa: *ad honorem et exaltationem pacifici et tranquilli status Communis et populi Florentie*; le invocazioni ai santi: necessari quelli locali<sup>17</sup>; non necessari ma sempre presenti quelli fiorentini. Così, insieme a Niccolò e Pancrazio a Brandeglio, la Vergine a Piteglio e Popiglio, Bartolomeo a Cutigliano, talvolta insieme a Jacopo e Zelone *confessori et protectori della città et contado di Pistoia*, si trovano i santi fiorentini Reparata e Giovanni Battista<sup>18</sup>. Ma la presenza dei santi fiorentini sembra avere un valore diverso dall'ufficiale e obbligatoria invocazione proemiale di una giurisdizione morale e spirituale, valore che si configura come regolatore della vita pubblica, come ad esempio le feste. A Brandeglio si fa divieto di sellare bestie nel *giorno di domenica o nella festa della Beata Vergine Maria o nei giorni dei santi Pancrazio, Donato, Nicola, Luca, Michele, Pietro, patroni della chiesa di Brandeglio, né nel giorno di venerdì santo, né nel giorno di San Giovanni Battista*<sup>19</sup>. Si riscontra, insomma, una serie di caratteristiche che, oltre all'intento omologativo delle norme, indicano che in queste comunità lontane da Firenze si respirasse, però, per così dire, aria fiorentina.

Una maggiore assunzione di responsabilità locale e, forse, una maggior lontananza dal centro, si percepisce in altri statuti di pieno Cinquecento; l'azione dello statuire dipende, più che da volontà ordinatrici impartite dalla città egemone, da contingenti necessità proprie delle comunità, che appaiono, nell'atto normativo, di peso assai maggiore rispetto alle consuete disposizioni, provenienti dall'alto, di metter ordine nelle faccende del Comune locale. A Piteglio: (...) *per comodo e bene del pubblico et privato e per ovviare e tor via alcune male consuetudini che in detto Comune erano*<sup>20</sup>. Con una vena filoso-

<sup>17</sup> Anche quelli protettori di piccoli ed insignificanti luoghi, come San Mommè: *Al nome della individua Trinità e della gloriosa madre dello altissimo Iddio immacolata Maria et del gloriosissimo messer sancto Giovanni Batista protectore et difensore dello inclito et excelso popolo fiorentino et dello glorioso messere sancto Matteo avvocato della povera villa di Sancto Mome dominio fiorentino et diocesi di Pistoia*, ASP, Capitoli, 6, Statuto di San Mommè 1523, c. 132<sup>r</sup>.

<sup>18</sup> Un esempio per tutti nello statuto Lizzano del 1413: *Ad honore laude e reverentia dello onnipotente Iddio e della gloriosa sua madre Vergine e intatta Maria e de beati apostoli Pietro e Paolo e del beato Batista e di santa Reparata, padroni, protectori e difensori del magnifico et excelso popolo et Comune di Firenze e de beati santo Jacopo e Zelone confessori et protectori della città et contado di Pistoia* ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette, 403, c. 1<sup>r</sup>.

<sup>19</sup> *Ibidem*, 95 Statuto di Brandeglio 1419 rubrica XI. *De pena sellantis bestias*, c. 7<sup>r</sup>. Più avanti, nella rubrica XII, *De processionibus faciendis in ecclesiis de Brandeglio*, si legge che le processioni sono eseguite esclusivamente in onore dei santi titolari e patroni della chiesa e delle cappelle di Brandeglio. *Ibidem*, c. 7<sup>r</sup>.

<sup>20</sup> ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette, 622, Statuto di Piteglio 1569, c. 4<sup>r</sup>.

fica, a Calamecca: *Dove non è regola né in molte cose sogliono nascere confusioni e disordini grandissimi sì nelle città come anco nelle terre et castella. Imperò gli uomini e Comune di Calamecca che volendo oviare ai disordini et alle confusioni che possono nascere dalla mancanza di statuti ovvero capitoli*<sup>21</sup>. A questa dichiarazione di protagonismo del Comune si accompagnava, però, alquanto spesso, la piena coscienza di far parte di una compagine statale identificata, di volta in volta, con vari soggetti d'autorità: il Capitano della montagna nello statuto di Cutigliano del 1489 (...) *di volontà e consentimento dello spectabile huomo Bartolomeo de Bencivenni dello Scarfa degnissimo Capitano di detta montagna*<sup>22</sup>; la Signoria fiorentina nello statuto di Piteglio del 1569: (...) *a laude e gloria e fasto dell'illustrissimo et eccellentissimo signor Cosimo figliuolo del gran Giovanni de Medici*<sup>23</sup>; l'ufficio (fiorentino) della Pratica Segreta, ancora a Cutigliano nel 1568 *alli magnifici signori et Pratica Segreta di Sua Eccellenza Illustrissima, Comune ed uomini di Cutigliano montagna di Pistoia humilissimi servitori quella espongono qualmente avendo detta comunità a rafermare et reformare li statuti ordinari etc ci contenteremo che vostre signorie fussino contente di reformarli in questo modo che di sotto si dirà*<sup>24</sup>.

Firenze e Pistoia, poi, alternativamente o insieme - che era peggio - erano anche le referenti in materia fiscale.

A Pistoia si pagavano materialmente e direttamente le imposte: a Pistoia i vicari dovevano pagare la tassa del sale; a Firenze si versavano le tasse per teste, e soprattutto, vari e disparati tributi straordinari e continui storni di entrate che spesso mettevano in difficoltà la Montagna<sup>25</sup>. Nonostante tutto, di contro agli spazi e privilegi economici che dal canto proprio Firenze e Pistoia si ritagliano, i Comuni montani stanno all'erta. Nel registro delle Provvisioni del Comune di Pistoia all'anno 1575 si trova l'annotazione relativa

---

<sup>21</sup> *Ibidem*, 108. Statuto di Calamecca 1595, c. 4<sup>r</sup>.

<sup>22</sup> *Ibidem*, 296. Statuto di Cutigliano 1489, c. 4<sup>r</sup>.

<sup>23</sup> *Ibidem*, 622. Statuto di Piteglio 1569, c. 4<sup>r</sup>.

<sup>24</sup> *Ibidem*, 296. Statuto di Cutigliano 1568, c. 32<sup>r</sup>.

<sup>25</sup> Nel 1531, in seguito a disordini e proteste dell'anno precedente, il Comune di Pistoia stabilisce di diminuire di 1/3 gli affitti che i Comuni devono pagare alla città, ma esclude da questa facilitazione i Comuni di montagna: *ma non intendendo della montagna di sopra per non averne hauta ancora cognizione*, ASP, Statuti, 33, c. 77<sup>r</sup>-80<sup>r</sup>, 19 dicembre 1531. Ancora: nello Statuto della Montagna, rubrica 66: *Atteso e considerato che per li tempi passati la montagna di Pistoia era solita di partecipare la quarta parte di tutte le condennazioni fatte per il Capitano di detta montagna et atteso che la montagna predetta dell'anno 1539 fu spoliata delle sue entrate et incorporate a utilità del Comune di Pistoia o suo camerario generale e così le condennazioni fatte per detto Capitano si pagano in mano al camerario generale di Pistoia et però provendiamo et ordiniamo che se per tempo alcuno la detta montagna di Pistoia fusse reintegrata delle sue entrate che allora et in detto caso la detta montagna habbia et debba partecipare il quarto delle condennazioni che si faranno per detto Capitano di detta montagna come prima partecipava et dove nel presente libro e statuti di detta montagna si trovano et troveranno le pene applicate a utilità del Comune di Pistoia, vogliamo che in detto caso di reintegrazione di dette entrate della montagna tali pene s'intendino essere et sieno applicate per una quarta parte alla detta montagna e tre quarti al Comune di Pistoia in detto caso non ostante alcuno capitolo di detta Montagna in contrario disponente*, ASP, Capitoli, 6, Statuti della montagna, c. 30<sup>r</sup>.

alla conferma dei nuovi capitoli del Comune di Lizzano, che risultano approvati per cinque anni, previa autorizzazione della Pratica Segreta, ma con la clausola che *si intendino esser cassi o annullati in quella parte che direttamente o indirettamente li proventi della camera di Pistoia in comperare li proventi e le entrate di Sua Altezza Serenissima e quelli che comprendessino ordini et leggi del 1569 o in altro tempo leggi sopra il bestiamе o taglio di legname che a dette leggi o ordini derogassimo; né s'intendino approvati ne' casi che levassino l'applicazione delle pene al fisco e camera di Pistoia ma s'intendino et restino applicate come sin qui si è*<sup>26</sup>.

Si fanno i conti con certe prevaricazioni di ordine fiscale, e si rivendica la competenza in materia di leggi pattizie, come nello statuto del 1413 della stessa Lizzano, in cui si precisa che i notai del Capitano della montagna dovranno tenere buona nota delle condanne pagate senza pretendere alcun compenso: *sança alcuno pagamento o preçço alla pena e sotto la pena che nell'ordine e volume de paciali da Firençe si contiene*<sup>27</sup>. Si vigila maggiormente in materia di modifiche a leggi e regolamenti impositivi che minacciano di alterare il paesaggio agrario e pastorale della montagna e mirano a decurtare le possibilità di sfruttamento locale; si mantiene viva l'attenzione sui regolamenti riguardanti le terre bandite e riservate alla Camera ducale e se ne registrano gli andamenti, per evitare di incorrere in sanzioni per disinformazione riguardo ad eventuali modifiche. E' il caso che si legge nei capitoli del Comune di Brandeglio del 1579 circa i confini delle terre bandite, fino ad allora validi e stabiliti nei precedenti statuti del 1419 e ripetuti in quelli del 1534; si precisa che si conferma tutto *eccettuato il fatto che le capre possano andare a pascolare nella pastura di Lacciore e Lorsigna per essere dette pasture di Sua Altezza Serenissima comprese nelle leggi del 1569*<sup>28</sup>.

Il riferimento a nuove leggi, o *bandi*, che in questi anni di seconda metà del 500 troviamo in numerosi casi allegati e copiati in calce a capitoli e statuti comunali indica che le comunità hanno piena coscienza ed accettazione della riduzione della propria capacità decisionale anche su certe materie, fino ad allora di consueta competenza locale. Sembra una svolta piuttosto indicativa, non solo di un mutamento di mentalità da parte delle comunità montane, ma anche dell'assetto istituzionale in generale. L'azione esercitata dal governo centrale dell'età medicea, con la legislazione per *bandi*, sembra perseguire il fine di comporre un unico *corpus* statutario nel quale il diritto locale, completato e definito da quello territoriale emesso dal centro, perde ogni peculiarità per divenire omologato ad uno standard già predefinito, e legato più alle necessità di uno stato ordinatore che a quelle locali.

---

<sup>26</sup> ASP, *Consigli e Provisioni*, 43, 3 agosto 1575, c. 221'.

<sup>27</sup> ASF, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, n. 403, Statuto di Lizzano 1413, c. 9°.

<sup>28</sup> ASP *Comunità delle Cortine*, 1. Statuti e capitoli del Comune di Brandeglio anno 1534, c. 39°.

Ma il diritto *particolare* delle comunità montane doveva fare i conti anche con gli *Statuti della Montagna*. Questa compilazione<sup>29</sup>, risalente alla metà del Cinquecento, è sicuramente di notevole interesse. Per quanto mutila, restituita in copia da due diversi testimoni, ognuno dei quali parziale, contiene in maniera non ordinata per materie, per quanto si ravvisi una divisione per libri, norme afferenti al diritto civile, al diritto penale, a quello privato, a quello criminale, alla materia dei danni dati. Questo carattere eterogeneo rivela un'attività o volontà di mediazione tra le leggi, derivate dalle costituzioni cittadine di Pistoia (diritto civile, ad esempio), le consuetudini e gli usi da tempo costituitisi nella montagna, specchio di una vita legislativa autonoma e propria, e le nuove necessità di controllo della città dominante; insomma un dispositivo giuridico in cui emerge una forza di composizione che lo rende uno strumento di governo, per così dire, sovralocale.

E' forse il prodotto di un processo, di cui per ora non si definiscono i contorni, nel quale si concretizza un generale coinvolgimento di tutti i Comuni della Montagna di Sopra riuniti in un'unica realtà territoriale; in essa era possibile un governo in cui convivessero le leggi particolari, le diverse consuetudini, i vari usi civici, spesso consolidatisi in pratiche neanche più sottoposte a norma, ai quali faceva da elemento collettore il senso legislativo derivato dalla statuizione cittadina pistoiese, da fattore di completamento e controllo la legislazione fiorentina e da elemento raziocinatore il più ampio diritto comune. In questa direzione sembra condurre la lettura di una serie di disposizioni che propongono varie riflessioni e indicano contingenze diverse: ecco alcuni casi. Nel primo è evidente l'intervento d'autorità della legislazione fiorentina che interviene a normalizzare situazioni altrimenti non regolarizzate. Nella rubrica intitolata *Del modo et ordine de' vestimenti della montagna. Hauta et considerata la legge de' vestimenti fatta per il dominio di Sua Altezza Serenissima et attesa detta legge per la quale si dà facoltà a Comuni, ville e università di detto dominio di prevedere et ordinare statuto quanto al vestire; (...)* si danno indicazioni precise su panni e vestimenti permessi o vietati, con l'avvertenza che *questo statuto s'intenda et habbia luogo per quelli comuni ville et per quelli huomini et persone di detto Capitanato et montagna i quali non avessi sopra di loro fatta provisione legge et statuto*<sup>30</sup>. Nel secondo caso si nota il diretto riferimento alle norme stabilite dalla città di Pistoia. *Delle ferie et giorni feriatati quanto alle catture et gravamenti. Statuiamo et ordiniamo che per le catture et gravamenti civili s'intenda esser et sia feriato in tutti li giorni che per la forma delli*

---

<sup>29</sup> Si veda la precedente nota .

<sup>30</sup> ASP, *Capitoli*, 6. Statuti della Montagna, rubrica 71, *Del modo et ordine de vestimenti della Montagna di Pistoia* cc. 402<sup>v</sup>-403<sup>r</sup>.

*statuti della città di Pistoia si dispone*<sup>31</sup>.

Concludo con la citazione delle disposizioni in cui si ribadisce, in una evidente definizione della gerarchia delle fonti, come saldo ed inalienabile il dritto delle comunità montane a compilare i propri statuti ed a rispettarli come elementi di una individualità politica e sociale, pur all'interno di una compagine geografica peculiare, quella pistoiese, e comunque soggetti al più generale *ius commune*. (...) *in difetto delli statuti di montagna si ricorra alli statuti della città di Pistoia. Et in defetto delli statuti et ordini della città di Pistoia si ricorra e ricorre si debba in tutto e per tutto alla ragione comune de' Romani non derogando però alli statuti particolari di ciaschedun comune*<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> *Ibidem*, Rubrica 69, *Delle ferie et giorni feriaty quanto alle catture et grava menti*, c. 405°.

<sup>32</sup> ACSM, *Statuti criminali della Montagna*, libro secondo, rubrica 59, *Che il Capitano della Montagna e sua officiali sieno tenuti osservare li statuti*, c. 59.